

Tutela delle prestazioni professionali rese ai privati e disciplina dell'equo compenso

Focus sugli adempimenti
necessari

Quadro normativo regionale
agg.to al 5 ottobre 2022

Premessa

Sono **14 Regioni** le regioni (**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto, Sicilia, e Toscana¹**) che hanno emanato disposizioni finalizzate alla tutela del **lavoro svolto dai professionisti che esercitano attività per conto di privati o imprese nonché alla riduzione dell'evasione fiscale**. Tali norme con l'obiettivo di garantire il pagamento delle prestazioni professionali hanno introdotto, nell'ambito di procedimenti, di varia natura, avviati da privati con la pubblica amministrazione, ulteriori oneri documentali. Ciò ha una diretta rilevanza anche nell'ambito dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia, ambientale e attività commerciali.

Alcune di queste Regioni hanno dettato anche specifiche disposizioni dirette a salvaguardare, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di servizi e incarichi professionali, la tutela del lavoro autonomo e **il rispetto dell'applicazione del generale principio dell'equo compenso** con divieto di inserimento di clausole vessatorie nei contratti con i professionisti già previsto a livello nazionale. In particolare le p.a. affidatarie devono garantire che i compensi professionali siano determinati sulla base dei parametri stabiliti dai decreti ministeriali adottati per le specifiche professioni oppure siano determinati in modo proporzionato alla quantità, alla qualità e al contenuto delle caratteristiche delle prestazioni tenendo conto, ove possibile, di omologhe attività svolte da altre categorie professionali.

Il dossier è finalizzato ad offrire il **quadro normativo regionale** illustrando quali adempimenti, soprattutto per quanto riguarda il primo ambito di disposizioni, sono stati introdotti e che documentazione occorre allegare alle istanze presentate dai privati alla pubblica amministrazione. In considerazione del contenuto pressoché identico delle diverse norme regionali nel quadro che segue verranno evidenziate a parte le differenze ritenute di maggior rilievo.

¹ V. Tabella con riferimenti normativi



ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Un privato o un'impresa che presenta un'istanza alla p.a. (regionale, provinciale, comunale) avvalendosi della prestazione di un professionista quali adempimenti deve effettuare?

Quando viene presentata:

- un'istanza autorizzativa
- un'istanza ad intervento diretto
- un'istanza di deposito



è **obbligatorio allegare** alla documentazione già prevista per quel procedimento:

- ⇒ la lettera di **affidamento dell'incarico al professionista** sottoscritta dal committente
- ⇒ copia del documento di identità

COMMENTO *In linea generale, si osserva che la formula generica utilizzata in quasi tutte le leggi regionali induce a ritenere (essendo anche note, perché ampiamente diffuse a livello mediatico, le finalità che hanno portato all'approvazione di tali disposizioni) che i procedimenti amministrativi per i quali occorre tale allegazione siano, salvo esplicite esclusioni, anche quelli urbanistico-edilizi e ambientali che, in ogni caso, trovano una loro regolamentazione in norme di livello regionale, provinciale, comunale.*



Nella **Regione Abruzzo** tale disciplina non si applica alle istanze relative a interventi assistiti da contributi pubblici che coprono le spese tecniche.

La Regione ha poi previsto la necessità di allegare all'istanza anche un documento di sintesi di affidamento degli incarichi con indicazioni delle mansioni e relativi compensi, che deve essere aggiornato/integrato in corso d'opera, se necessario.



Nella **Regione Liguria**, dove è stata eliminata la verifica da parte della pubblica amministrazione al termine del procedimento, occorre allegare già all'istanza la fattura quietanzata dell'importo attestante il pagamento delle prestazioni rese dal professionista. Qualora i termini contrattuali previsti nella lettera di incarico non stabiliscano il pagamento della prestazione alla presentazione dell'istanza, verrà allegata specifica dichiarazione del professionista in cui sono indicate le motivazioni per cui è omessa la contestuale trasmissione della fattura quietanzata.



Nella Regione **Umbria** sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa disciplina i procedimenti inerenti gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto al professionista e abbia optato per la cessione del credito d'imposta.



In **Regione Piemonte** un parere del Settore giuridico legislativo della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, reso ad ANCE Piemonte nel 2019 ha chiarito che la norma regionale riferendosi esclusivamente alle richieste di autorizzazione o alle istanze ad intervento diretto previste da norme o regolamenti regionali, della Città Metropolitana di Torino e comunali esclude espressamente dal suo ambito di applicazione tutte le altre tipologie disciplinate da altre fonti normative (statali, comunitarie, ...).



Nella Regione **Sicilia** per procedimenti riguardanti gli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus 110%) è stato previsto un regime differente. Laddove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto, l'amministrazione, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce una dichiarazione scritta del committente, controfirmata per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essere debitore nei confronti del secondo delle spettanze pattuite per contratto o atto equipollente. Con tale dichiarazione il committente assume l'impegno a corrispondere le spettanze dovute anche nel caso in cui la procedura si dovesse interrompere per sua iniziativa o per sopravvenuti impedimenti non imputabili al professionista. Laddove siano stati corrisposti acconti, l'Amministrazione acquisisce, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista attestante il pagamento degli stessi.



ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Quale ulteriore documentazione occorre fornire alla pubblica amministrazione alla conclusione del procedimento?

L'Amministrazione procedente acquisisce, al momento della fine lavori o comunque alla conclusione dell'iter amministrativo ovvero al momento della ricezione di istanze per intervento diretto:

- **l'autodichiarazione del professionista** che ha sottoscritto gli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (o secondo il modello regionale laddove predisposto) attestante il pagamento dei correlati compensi da parte del committente.



La mancata presentazione della dichiarazione attestante il pagamento costituisce motivo ostativo per il completamento dell'iter fino all'avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici pubblici interessati dall'iter attivato.

COMMENTO *le leggi regionali esaminate hanno introdotto una nuova fattispecie di sospensione del procedimento in deroga alle previsioni generali di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge 241/90 che espressamente prevede che i termini "possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti*

già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni".



Nella **Regione Basilicata** la verifica finale da parte della p.a. sull'avvenuto pagamento delle spese professionali ai fini del rilascio del titolo autorizzativo non si applica ai procedimenti di caratterizzazione e bonifica di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



Per la **Regione Campania** la mancata trasmissione della dichiarazione comporta, su richiesta dei professionisti interessati, la decadenza dell'atto autorizzativo o l'inefficacia dell'istanza ad intervento diretto.

La Regione ha altresì previsto che la dichiarazione possa essere resa anche successivamente al rilascio dell'atto autorizzativo o alla ricezione dell'istanza ad intervento diretto, se il pagamento delle spettanze professionali del committente è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi e altri benefici fiscali. In questi casi la dichiarazione dovrà essere trasmessa entro tre mesi dall'inizio dei lavori, mentre quella resa dai tecnici che hanno sorvegliato l'esecuzione dei lavori deve intervenire entro dodici mesi dalla loro ultimazione.



La **Regione Veneto** ha specificato che nel caso di prestazione a carattere tecnico, il pagamento delle competenze professionali è comunque subordinato alla preventiva attestazione da parte dell'amministrazione competente in ordine all'idoneità del progetto o dell'elaborato tecnico comunque denominati, presentato per la conclusione dell'iter amministrativo.

Tutela prestazioni professionali ed equo compenso: i riferimenti normativi regionali

Abruzzo	L.R. n.15/2019 <i>“Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso”</i>
Basilicata	L.R. n. 41/2018 (come modificata da L.R. 59/2021) <i>“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”</i>
Calabria	L.R. n. 25/2018 (come modificata da L.R. n. 25/2021) <i>“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati, di equo compenso e di contrasto all'evasione fiscale”</i>
Campania	L.R. n. 59/2018 (come modificata da L.R. 5/2021) <i>“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”</i> D.G.R. n. 155/2019 <i>“Indirizzi per la tutela del lavoro autonomo e per l'applicazione dell'equo compenso”</i>
Lazio	L.R. n. 6/2019 <i>“Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”</i> . D.G.R. n. 22/2020 <i>“Indirizzi in materia di equo compenso per l'acquisizione delle prestazioni professionali. Legge regionale 12 aprile 2019, n. 6 “Disposizioni in materia di equo compenso e di tutela delle prestazioni professionali”</i>
Liguria	L.R. n. 20/2020 (come modificata da L.R. 32/2020) <i>“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”</i>
Marche	L.R. n.38/2019 (come modificata da L.R. 14/2022) <i>“Disposizioni in materia di equo compenso”</i>
Piemonte	L.R. n. 19/2011 art. 7 bis (introdotto da L.R. n.19/2018 art. 140) <i>“Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”</i>
Puglia	L.R. n. 30/2019 <i>“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”</i>
Umbria	L.R. n. 6/2021 <i>“Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale”</i>
Valle d'Aosta	L.R. n. 12/2018 art. 20 <i>“Misure per favorire le attività professionali”</i> L.R. n. 19/2021 <i>“Disposizioni in materia di tutela delle libere professioni e di equo compenso”</i>
Veneto	L.R. n. 37/2019 <i>“Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di contrasto all'evasione fiscale”</i>
Sicilia	L.R. n.1/2019 art.36 <i>“Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”</i> L.R. n. 23/2021 art. 31 <i>“Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi”</i> .
Toscana	L.R. n. 35/2020 <i>“Disposizioni per la tutela delle prestazioni professionali rese a favore dell'amministrazione regionale e locale e della committenza privata nell'ambito di procedimenti amministrativi”</i>